



COMUNICATO UFFICIALE N.203 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N.135/AA e N.136/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia DE CAROLIS e Alessio SCIFONI avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA DE CAROLIS, all'epoca dei fatti calciatore in forza alla A.S.D. ATLETICO BAINSISSA per aver, in violazione degli artt. 1 bis co. 1 e 5 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *ATLETICO ITRI vs ATLETICO BAINSISSA* disputato in data 25.11.18 e valevole per il Campionato di Prima Categoria (CR Lazio) stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Christian VETTA della Sezione A.I.A. di Cassino) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni proferite (rectius: postate) facendo utilizzo del social network "Facebook";

ALESSIO SCIFONI, all'epoca dei fatti calciatore in forza alla A.S.D. ATLETICO BAINSISSA per aver in violazione degli artt. 1 bis co. 1 e 5 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *ATLETICO LIRI vs ATLETICO BAINSISSA* disputato in data 25.11.18 e valevole per il Campionato di Prima Categoria (CR Lazio) stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Christian VETTA della Sezione A.I.A. di Cassino) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni proferite (rectius: postate) facendo utilizzo del social network "Facebook";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mattia DE CAROLIS e Alessio SCIFONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mattia DE CAROLIS e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Alessio SCIFONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Riccardo RUSSO e della società KICK OFF C5 Femminile avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO RUSSO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Kick Off C5 Femminile, in violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.07.2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incombenzi;

KICK OFF C5 FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Riccardo RUSSO era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo RUSSO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società KICK OFF C5 Femminile;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo RUSSO e di € 133,00 (cento trentatre/00) di ammenda per la società KICK OFF C5 FEMMINILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina